

**Emersione dei rapporti di lavoro irregolari  
e regolarizzazione di alcune categorie di cittadini stranieri  
in determinati settori economici  
art. 103 del D.L. Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020**

Il Decreto Rilancio n. 34/2020 con l'art. 103, rubricato "Emersione di rapporti di lavoro", ha introdotto canali di emersione e di regolarizzazione che riguardano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. In particolare, gli effetti della norma coinvolgono principalmente questi ultimi che, come si dirà, possono essere **sia stranieri irregolarmente soggiornanti** (anche coloro che non hanno mai avuto il permesso di soggiorno o che sono senza un permesso di soggiorno da tantissimi anni) **ma anche stranieri regolarmente soggiornanti** – come richiedenti asilo, titolari di permesso per cure mediche o per gravidanza, titolari di permesso per assistenza minore (c.d. permesso art. 31), titolari di protezione speciale, etc. – **interessati per differenti ragioni al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro**. Tali ragioni possono rinvenirsi anche nel fatto che, sebbene l'accesso a tali canali di emersione o regolarizzazione sia vincolato ad alcuni specifici settori economici, lo straniero, con la seguente sottoscrizione del contratto di soggiorno e/o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, potrebbe poi rientrare nella normale disciplina dettata sui permessi di soggiorno in materia di immigrazione e **ottenere nel tempo una regolarizzazione stabile** anche a lungo termine o addirittura a durata illimitata in caso di sussistenza di tutti gli altri requisiti generalmente richiesti (es. in caso di richiesta di cittadinanza italiana per residenza o di permesso di lungo periodo). Pertanto, al netto dei limiti e dei requisiti di cui si dirà, si suggerisce una lettura della norma che sia per quanto possibile ampia e lungimirante.

**1. I settori economici e le categorie di stranieri interessate**

L'art. 103 del DL Rilancio ha introdotto dei canali di emersione o regolarizzazione per alcuni cittadini extracomunitari con riferimento a **tre specifici settori economici**:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (queste ultime sono indicate nello specifico nell'allegato al decreto ministeriale del 27.05.2020<sup>1</sup>);
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (es. badanti);
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (es. colf, baby-sitter, giardiniere, custode, etc. purché il lavoro sia svolto in ambito domestico).

**Le categorie di cittadini extracomunitari interessate riguardano coloro che:**

<sup>1</sup> [https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?cdimg=20A0302600100010110001&dgu=2020-05-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&art.codiceRedazionale=20A03026&art.num=1&art.tiposerie=SG](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0302600100010110001&dgu=2020-05-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&art.codiceRedazionale=20A03026&art.num=1&art.tiposerie=SG)

- 1.1.** stanno attualmente lavorando senza contratto ma alle dipendenze di un datore di lavoro in uno dei settori a), b) o c) (**in questo caso di parla di emersione o sanatoria vera e propria**)
- 1.2.** non stanno lavorando ma hanno una promessa di assunzione da parte di un datore di lavoro in uno dei settori a), b) o c) (**in questo caso si parla di nuova assunzione**)
- 1.3.** non stanno lavorando né hanno una promessa di assunzione in uno dei settori a), b) o c) ma possono dimostrare di aver lavorato in questi settori prima del 31.10.2019 e sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato e non convertito, dal 31.10.2019 (**in questo caso di parla di regolarizzazione con permesso temporaneo**)

## **2. I requisiti richiesti**

Sono richiesti specifici requisiti soggettivi ed oggettivi sia per il datore di lavoro che per lo straniero per tutte e tre le situazioni di cui sopra.

### **Datore di lavoro:**

- a) cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure cittadino extracomunitario titolare di un permesso di lungo soggiorno con durata illimitata o della carta di soggiorno;
- b) requisiti reddituali per ciascun lavoratore per cui si fa richiesta di emersione o nuova assunzione, in particolare: nel caso dell'agricoltura, allevamento, pesca, etc, il datore di lavoro (sia persona fisica che giuridica) deve possedere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui; nel caso dell'assistenza alla persona o del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non può essere inferiore a 30.000 euro annui mentre se persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui (integrabile con il reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare convivente oppure dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado non conviventi, ma in tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro); nel caso di datore di lavoro non autosufficiente, non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell'autosufficienza dovuta a patologie o handicap.
- c) non essere stato condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa la sentenza di patteggiamento, per uno di questi reati:
  - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù;
  - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.;

- reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

#### Lavoratore extracomunitario:

- a) stranieri senza permesso di soggiorno** (anche coloro i quali siano in Italia da tantissimi anni e non hanno mai avuto un permesso neppure temporaneo) **oppure stranieri con regolare permesso di soggiorno** (es. richiedenti asilo, titolari di permesso per cure mediche o per art. 31, etc.) che siano **interessati a richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato**;
- b) stranieri che dimostrino di essere presenti in Italia da prima dell'8 marzo 2020 e di non essersi allontanati dall'Italia dopo l'8 marzo 2020.** La prova della presenza dello straniero sul territorio italiano può essere fornita **solo** attraverso:
  - impronte digitali/rilievi fotodattiloscopici (ad es. per il rilascio o il rinnovo avvenuto anche molti anni fa di un permesso di soggiorno oppure per un'espulsione per ingresso irregolare oppure per un accertamento d'identità);
  - la dichiarazione di presenza effettuata al momento dell'ingresso in Italia per soggiorni di breve durata (a cui corrisponde anche il visto sul passaporto);
  - le attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici (es. certificazioni mediche, scolastiche, verbali di polizia, sanzioni amministrative, atti giudiziari, denunce, STP o rilascio di codice fiscale, contratti telefonici etc...);
- c) non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa la sentenza di patteggiamento, per uno dei reati previsti** dall'articolo 380 del codice di procedura penale (reati in cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) non essere stati espulsi con ordine del Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico oppure con ordine del Prefetto per il reato di associazione di tipo mafioso o per misure di prevenzione al terrorismo. Invece **non rilevano le espulsioni per ingresso o permanenza irregolare in Italia**** (le più comuni) che anzi possono dimostrare la presenza dello straniero prima dell'8 marzo 2020 mediante la rilevazione in quella sede delle impronte digitali;
- e) non risultare segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (nel sistema Schengen ad es. per espulsioni disposte in altri Stati membri UE);**
- f) non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen (si esaminano sentenze di condanna anche non definitive o sentenze di patteggiamenti diverse da quelle di cui al n. 3 lett. d) per reati per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato e si opera un bilanciamento con il percorso di integrazione, i rapporti familiari, etc.).**

**P.S.** potrebbe essere utile richiedere il certificato del casellario o la visura in Tribunale per conoscere l'esistenza di condanne ostative a carico del datore di lavoro o del lavoratore e fare un accesso agli atti in Questura per conoscere l'esistenza di espulsioni o segnalazioni.

### **3. Procedura di emersione o nuova assunzione (nn. 1.1. - 1.2.)**

Per tutti gli stranieri regolari o irregolari che stanno attualmente lavorando senza contratto ma alle dipendenze di un datore di lavoro in uno dei settori a), b) o c) **(n. 1.1.)** oppure che non stanno lavorando ma hanno una promessa di assunzione da parte di un datore di lavoro in uno dei settori a), b) o c) **(n. 1.2.)**, se sono in possesso di tutti i requisiti di cui al n. 2, **l'istanza deve essere presentata a nome del datore di lavoro dalle ore 7.00 del 1 giugno 2020 alle ore 22.00 del 15 agosto 2020 mediante la piattaforma online del Ministero: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>**  
E' consigliabile effettuare la procedura telematica presso un CAF o un patronato (sindacato).

L'istanza dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- a) dati identificativi del datore di lavoro corredati con gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) dati identificativi dello straniero con gli estremi di un documento di riconoscimento, anche se scaduto, mentre non è richiesto, in questa fase di presentazione dell'istanza, l'indicazione o la produzione di copia del passaporto (il permesso di soggiorno, anche per attesa asilo, è un documento di riconoscimento);
- c) la dichiarazione circa la presenza dello straniero in data anteriore all'8.3.2020, con l'indicazione della risultanza;
- d) la proposta di contratto di soggiorno (ovviamente nell'ambito dei settori lavorativi previsti);
- e) l'attestazione dei requisiti reddituali del datore di lavoro;
- f) la dichiarazione della retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL, in concreto applicabile (per il lavoro domestico si richiede un importo minimo pari a quello dell'assegno sociale, ovvero circa 460 euro mensili);
- g) la durata del contratto di lavoro (può essere determinato, stagionale o indeterminato e a tempo pieno o parziale purché nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento);
- h) l'indicazione della data della ricevuta del pagamento del contributo forfettario di 500€ per ogni lavoratore, le cui modalità sono indicate al comma 8 (si effettua tramite apposito modello F24 da compilarsi secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate indicate in specifica circolare: [circolare%20agenzia%20delle%20entrate](#)), in ogni caso il contributo forfettario non verrà restituito se la procedura non va a buon fine e tale contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito;
- i) l'indicazione del codice a barre della marca da bollo di 16€ per i costi della procedura.

La norma specifica che il pagamento del **contributo di 500 euro** sia a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore per cui presenta l'istanza.

In seguito all'invio dell'istanza online, è fissata la data per la **convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura** del luogo in cui ha o avrà sede il rapporto di lavoro.

E' al momento della convocazione in Prefettura che - secondo la circolare del Dipartimento delle libertà civili del 30.5.2020 - dovrà avvenire l'esibizione del documento di riconoscimento dello straniero. La circolare stessa chiarisce che se nell'istanza è stato indicato un documento scaduto, o se sia scaduto nelle more della procedura, deve comunque essere esibita la copia. **In caso di mancanza di documento di riconoscimento, possono essere esibiti documenti equipollenti** quali, a titolo esemplificativo: lasciapassare comunitario; lasciapassare frontiera; titolo di viaggio

per stranieri; titolo di viaggio per apolidi; titolo di viaggio per rifugiati politici; attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine.

Il SUI nei mesi precedenti alla convocazione, procede alle verifiche circa l'ammissibilità dell'istanza, previa acquisizione del parere della Questura, che verifica l'eventuale sussistenza di motivi ostativi (es. condanne per i reati di cui sopra), e del parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che verifica la congruità del reddito del datore di lavoro e del contratto di lavoro proposto.

**Se tutti i requisiti risultano integrati le parti sottoscrivono presso il SUI della Prefettura il contratto di soggiorno.**

In tale occasione, la Prefettura, consegna il kit postale precompilato da spedire alla Questura per avere l'appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro.

Se le parti non si presentano senza giustificato motivo alla convocazione in Prefettura, l'istanza viene archiviata. Se il datore di lavoro non sottoscrive il contratto di soggiorno o, successivamente, non procede all'assunzione del lavoratore, l'istanza viene rigettata, salvo che la mancata sottoscrizione o la mancata assunzione non siano dovute a causa di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

**Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno avrà durata corrispondente alla durata del contratto di lavoro (con contratto di lavoro a tempo indeterminato la durata del permesso di soggiorno sarà biennale).**

### **3.1. Possibili interpretazioni in caso di rapporti di lavoro attualmente svolti dallo straniero**

Ci sono ipotesi che non sono state appositamente disciplinate dalle norme richiamate e sulle quali si ritiene possibile proporre un'interpretazione di favore.

La prima riguarda il lavoratore che stia regolarmente svolgendo un'attività lavorativa in un settore diverso da quelli indicati al punto 1 e che – senza rinunciare al rapporto di lavoro attualmente in corso – voglia concluderne un altro che gli consenta di accedere alla sanatoria.

Con la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento libertà civili ed immigrazione del 05.06.2020, è stato precisato che il contratto di lavoro subordinato da concludere nella procedura di emersione o nuova assunzione non ha limiti con riferimento alla durata e alla tipologia dello stesso, **ben potendosi trattare di contratto di lavoro stagionale, determinato o indeterminato e a tempo pieno o parziale**, sebbene nel rispetto della disciplina contrattuale di settore. Pertanto, non sembra essere incompatibile lo svolgimento di un'attività lavorativa in un settore diverso da quelli indicati (es. nell'edilizia o nella ristorazione) con lo svolgimento di un lavoro rientrante nei settori di cui al punto 1, purché siano rispettati i requisiti suddetti ovvero che sia **quantomeno un lavoro a tempo parziale con un orario minimo di 20 ore settimanali e con il trattamento minimo di retribuzione mensile previsto dalla disciplina contrattuale specifica** (che nel caso del lavoro domestico non deve in ogni caso essere inferiore al minimo mensile previsto dall'assegno sociale). E' dunque possibile ipotizzare che ad esempio uno straniero che lavori a tempo parziale nell'ambito dell'edilizia o della ristorazione possa concludere contestualmente un rapporto di lavoro – anch'esso part-time - come addetto alle pulizie domestiche o come baby-sitter. Una limitazione in senso contrario della norma si potrebbe ritenere illegittima.

Un'altra ipotesi attiene lo straniero che stia già svolgendo **un'attività lavorativa regolare in uno dei tre settori indicati** e abbia comunque interesse al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro in quanto titolo più tutelante rispetto a quello dal medesimo attualmente posseduto (es. permesso per richiesta asilo o per art. 31). Sul punto, si noti che la norma sembrerebbe richiedere la costituzione di un rapporto lavorativo ovvero la cessazione del precedente e la stipula di un nuovo

contratto (anche se con lo stesso datore di lavoro e con le stesse mansioni). Tuttavia, si consideri anche la possibilità di procedere ad **un accordo di novazione** tra le parti, in cui la cessazione e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro siano concordate, esplicitando la finalità di rientrare nella casistica di cui al D.L. Rilancio n. 34/2020.

**In questi casi si tratta chiaramente di interpretazioni proposte in assenza di univoche e specifiche indicazioni di legge e, in quanto tali, soggette a possibili contestazioni da parte dell'amministrazione.**

#### **4. Procedura di regolarizzazione con permesso temporaneo (n. 1.3.)**

Per gli stranieri che possono dimostrare di aver lavorato in questi settori prima del 31.10.2019 e sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato e non convertito, dal 31.10.2019, se sono in possesso di tutti i requisiti di cui al n. 2, **l'istanza deve essere presentata direttamente dallo straniero dal 1 giugno 2020 al 15 luglio 2020 mediante Ufficio postale alla Questura competente per territorio in base alla residenza o alla dimora del medesimo.**

Tra i permessi scaduti, non rinnovati o non convertiti, si ritiene ammissibile ricomprendere anche quei permessi per i quali lo straniero ha presentato istanza di rinnovo o conversione senza aver avuto ancora un esito da parte della pubblica amministrazione.

Lo straniero provvede al pagamento di un **contributo di 130 euro** e della marca da bollo di 16 euro. Ai sensi dell'art. 7 D.M. 27.5.2020 l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del Paese di appartenenza;
- b) copia del permesso di soggiorno scaduto ovvero della denuncia di smarrimento/furto recante l'indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito o rubato;
- c) l'indicazione del codice fiscale;
- d) la documentazione idonea a comprovare di avere svolto attività lavorativa in uno dei tre settori in un periodo antecedente al 31.10.2019 (senza indicazione di limiti temporali a ritroso);
- e) la documentazione attestante la dimora (es. dichiarazione di ospitalità, non l'eventuale contratto di locazione perché la dazione di alloggio allo straniero privo di permesso di soggiorno a titolo oneroso costituisce reato ex art. 12, co. 5 bis, T.U.);
- f) la ricevuta del pagamento di 130 € (importo del contributo forfettario a fondo perduto per questa tipologia di regolarizzazione);
- g) la marca da bollo di 16 €.

L'istanza si inoltra con l'apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall'interessato presso gli uffici Postali dedicati (Sportello Amico) e l'onere del servizio è fissato a 30€.

In questo caso, con l'inoltro di tale istanza, lo straniero richiede alla Questura il rilascio di **un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi.**

L'istanza viene trasmessa dalla Questura anche all'Ispettorato Nazionale del lavoro che deve procedere alle verifiche sulla documentazione prodotta.

Al momento della presentazione dell'istanza **la Questura rilascia al cittadino straniero un attestato che certifica la corretta presentazione dell'istanza.** L'attestato consente al cittadino straniero di soggiornare regolarmente sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa all'interno dei tre settori economici a cui la regolarizzazione è vincolata.

Se durante i sei mesi lo straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato oppure la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa **in uno dei tre settori specifici, egli potrà poi richiedere la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per motivi di lavoro subordinato.**

In quest'ultimo caso, è al momento della conversione del permesso temporaneo in permesso per motivi di lavoro, che **il datore di lavoro deve possedere i requisiti di cui al n. 2.**

## **5. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo (protezione internazionale)**

Come anzidetto anche gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio ma interessati al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro possono accedere a tutte le procedure suindicate (riguardo l'istanza di permesso temporaneo si potrebbe in questo caso fare riferimento al possesso di un permesso di soggiorno nominalmente scaduto anche se valido, ad esempio in quanto in attesa di rinnovo o soggetto a proroga ex lege a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19).

Con particolare **riguardo ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo**, si ritiene che essi possano accedere alle procedure di cui sopra senza rinunciare alla domanda di protezione: sia se la stessa penda in fase amministrativa, sia se i ricorsi giurisdizionali siano in corso, perché la legge non prevede tale possibilità. Infatti, **il diritto soggettivo alla protezione internazionale - diritto fondamentale della persona garantito da fonti sovranazionali, convenzionali e costituzionali - nulla ha a che vedere con l'emersione o regolarizzazione dei rapporti di lavoro: si tratta di piani diversi.** Lo straniero richiedente asilo per legge non è tenuto a rinunciare alla domanda di protezione solo perché decide di regolarizzare la sua posizione lavorativa e ha interesse al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (permesso assai più tutelante perché rinnovabile).

Il richiedente asilo sarà costretto a scegliere l'una o l'altra strada soltanto al momento della conclusione definitiva del suo procedimento di protezione internazionale, ovvero in caso di accoglimento della stessa oppure in caso di rigetto non più impugnabile in sede giurisdizionale. Lo straniero solo a questo punto dovrà optare tra quale permesso di soggiorno mantenere, posto che non è consentito avere due permessi di soggiorno. Tuttavia, si noti che **molte Questure e CAF stanno diffondendo la notizia contraria e richiedono una rinuncia alla domanda di asilo** addirittura al momento di presentazione dell'istanza online, chiaramente si tratta di una pretesa illegittima e priva di fondamento giuridico.

**N.B.** Tuttavia, se il richiedente asilo decide liberamente di rinunciare alla propria domanda di asilo, il suo permesso di soggiorno per richiesta asilo si potrebbe ritenere non valido, quindi, in tal caso, il medesimo, se dimostra di aver lavorato nei settori indicati prima del 31.10.2019, potrebbe anche decidere di accedere alla seconda procedura di cui al punto 4 e chiedere il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.

## **6. Garanzie in caso di cessazione del rapporto di lavoro**

Nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro che ha determinato l'assunzione e il rilascio del permesso per lavoro subordinato di cui ai punti precedenti, si applicano le garanzie previste dall'art. 22, co. 11, del D.lgs. n. 286/1998, per cui la perdita del lavoro non può costituire motivo di revoca del permesso di soggiorno. Tali garanzie si applicano quando la cessazione del rapporto di lavoro intervenga: nella

procedura indicata al punto 3, **dopo** la sottoscrizione del contratto di soggiorno; nella procedura di cui al punto 4, **dopo** la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per lavoro. Pertanto, il lavoratore, in tali casi, potrà richiedere un **permesso per attesa occupazione di durata annuale** che poi potrà convertire in un altro permesso per motivi di lavoro in caso di nuova assunzione anche in un settore economico diverso da quelli sopra indicati.

### **7. Effetti durante la procedura e fino alla conclusione della stessa**

In seguito alla presentazione delle istanze, mentre queste seguono il loro iter (che potrebbe durare anche molti mesi), si producono i seguenti effetti:

- a. nelle more della definizione dei procedimenti di emersione il cittadino straniero risulta **regolarmente soggiornante e non può essere espulso.**
- b. sarà possibile svolgere da subito attività lavorativa nell'ambito dei tre settori di riferimento.
- c. dal 19 maggio 2020 e fino alla definizione delle istanze di emersione presentate, rimangono sospesi:
  - **nei confronti del datore di lavoro** i procedimenti penali e amministrativi (anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale) riconducibili all'impiego irregolare dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione;
  - **nei confronti del cittadino straniero** i procedimenti penali e amministrativi riconducibili all'ingresso ed al soggiorno illegale sul territorio nazionale: restano esclusi dalla sospensione i procedimenti aventi ad oggetto gli illeciti di cui all'art.12 T.U. (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – favoreggiamento della permanenza illegale).

### **8. Conseguenze per i datori di lavoro e i lavoratori riguardo il lavoro irregolare e altri illeciti**

La sospensione dei procedimenti di cui al punto precedente (lett. c) cessa se non viene presentata l'istanza di emersione oppure se la stessa si conclude con un rigetto o un'archiviazione. I procedimenti sospesi **nei confronti del datore di lavoro** vengono, tuttavia, ugualmente archiviati se l'esito negativo dell'istanza deriva da cause indipendenti dalla volontà e dalla condotta del datore di lavoro. Stessa opportunità non viene, invece, riconosciuta **al cittadino straniero**, nei cui confronti, in caso di esito negativo dell'istanza per cause a lui non addebitabili, i procedimenti sospesi riprendono il loro corso.

Nell'ambito delle situazioni di emersione o nuova assunzione (**nn. 1.1 e 1.2.**), qualora l'istanza si concluda positivamente ed intervenga la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno, **i reati e gli illeciti amministrativi oggetto dei procedimenti sospesi si estinguono sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti del lavoratore.**

Nell'ambito delle situazioni di regolarizzazione con permesso temporaneo (**n. 1.3.**) i reati e gli illeciti amministrativi **nei confronti del cittadino straniero si estinguono solo nel caso in cui intervenga la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

Tuttavia, la sospensione (e poi l'estinzione) **nei confronti del datore di lavoro** dei procedimenti penali e amministrativi riconducibili all'**impiego irregolare dei lavoratori** si applica unicamente qualora il datore sia stato soltanto denunciato oppure sia in attesa di una sentenza e **non anche se**



**sia già stato condannato con sentenza anche non definitiva o di patteggiamento negli ultimi cinque anni**, tant'è che in quest'ultimo caso, egli non potrebbe accedere alla procedura per assenza del requisito di cui al n. 2 lett. c).

**Per approfondimenti delle norme e delle ultime interpretazioni ministeriali:**

- Art. 103, D.L. 19/5/2020 n. 34
- D.M. Ministero dell'Interno 27.5.2020
- Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento libertà civili ed immigrazione del 30.5.2020
- Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza del 30.5.2020
- Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento libertà civili ed immigrazione del 05.06.2020
- FAQ del Ministero dell'Interno del 09.06.2020  
([https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/faq\\_2020-nuovo\\_.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/faq_2020-nuovo_.pdf))
- Istruzioni per la compilazione del modulo F24  
([https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/istruzioni\\_per\\_la\\_compilazione\\_del\\_modello\\_f\\_24.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/istruzioni_per_la_compilazione_del_modello_f_24.pdf))
- Help Desk del Ministero dell'Interno (<http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI>)